



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CON DELEGA ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, l'articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale il sig. Giuliano Poletti è stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014, con il quale al sig. Giuliano Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, viene conferita la delega di funzioni in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione e famiglia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, con il quale l'on. Franca Biondelli, è stata nominata Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 8 maggio 2014, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato On. Franca Biondelli le funzioni di indirizzo politico-amministrativo nella materia concernente in materia di politica della famiglia;

VISTO l'art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";

VISTO l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252, 1254, 1255, 1256, 1259 e 1260 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO in particolare il comma 1252 del suddetto articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche della famiglia vengono ripartiti gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 27 febbraio 2008, n. 50 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1252 nella parte in cui non prevede che il decreto di riparto debba essere adottato d'intesa con la Conferenza Unificata;

VISTO che la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2014 risulta pari a euro 20.916.054,00 secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n.147, Tab. C, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)";

PRESO ATTO delle riduzioni apportate al Fondo per le politiche della famiglia in corso d'anno, pari ad euro 4.220.806,00;

CONSIDERATO pertanto che la disponibilità complessiva del Fondo per le politiche della famiglia ammonta ad euro 16.695.248,00;

PRESO ATTO, che le risorse stanziare a valere sul Fondo per le politiche della famiglia vanno destinate, con riferimento all'anno 2014, alla realizzazione di interventi sia di competenza statale che regionale in ambito di politiche familiari individuando in sede di programmazione adeguate modalità di raccordo con le iniziative di competenza regionale;

CONSIDERATO che occorre individuare, per l'anno 2014, le finalità di utilizzo delle risorse del Fondo medesimo, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO, altresì, che occorre stabilire le modalità di ripartizione tra le Regioni della quota spettante alle stesse mediante l'utilizzo dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche sociali, nonché le modalità di monitoraggio delle risorse destinate agli enti territoriali;

VISTO l'*art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191* che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'*art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386*, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della *legge n. 191/2009*, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite



Presidenza del Consiglio dei Ministri

in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA l'intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata tenutasi in data 5 agosto 2014;

DECRETA

Art. 1

1. Le risorse del Fondo per le politiche della Famiglia, per l'anno 2014, pari a euro 16.695.248,00, sono ripartite con il presente decreto fra i seguenti settori di intervento:
 - 1.1. Interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale:
 - a) risorse destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui all'art.9 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni: euro 3.000.000,00, predisponendo gli avvisi in accordo con le Regioni;
 - b) risorse destinate al sostegno delle adozioni internazionali e a garantire il funzionamento della Commissione Adozioni Internazionali (CAI) di cui alla Legge 31 dicembre 1998, n. 476: euro 8.000.000,00;
 - c) risorse destinate a promuovere iniziative in materia di politiche familiari da realizzare anche attraverso la stipula di intese con altre pubbliche amministrazioni, enti locali, imprese ed associazioni: euro 695.248,00;
 - 1.2. Attività di competenza regionale e degli enti locali
 - a) Risorse destinate ad attività di competenza regionale e degli enti locali, in base all'art. 1, commi 1259 e 1260, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296: euro 5.000.000,00 per finanziare attività a favore della prima infanzia e delle responsabilità genitoriali.

Articolo 2

1. Le risorse finanziarie di cui al punto 1.2 dell'articolo 1, sono ripartite tra ciascuna Regione e Provincia Autonoma applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali, come da allegata tabella, parte integrante del presente atto;
2. Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a cofinanziare i progetti e/o le attività da realizzare con almeno il 20% del finanziamento assegnato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni e dalle Province Autonome per la realizzazione delle citate attività;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nella predetta tabella A, a seguito di specifica richiesta nella quale sono indicate le azioni da finanziare a favore della prima infanzia e delle responsabilità genitoriali, individuate dalle Regioni in accordo con le Autonomie locali, nonché la compartecipazione finanziaria di cui al comma 2;
4. I finanziamenti alle Regioni e/o Province Autonome saranno erogati in un'unica soluzione alla presentazione della richiesta, da inoltrare entro e non oltre il 30 ottobre 2014 al Dipartimento per le politiche della famiglia.
5. Gli Uffici del Dipartimento della famiglia provvederanno a monitorare la realizzazione dei progetti mediante l'istituzione di un gruppo paritetico, composto da due rappresentanti del Dipartimento stesso, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, due rappresentanti delle Regioni e Province Autonome e un rappresentante dell'ANCI.
6. Le Regioni comunicano al Dipartimento per le politiche della famiglia, nelle forme e nei modi concordati in sede di gruppo paritetico, tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati ed i progetti e/o le attività finanziati.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 29 AGO. 2014

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
Giuliano POLETTI

Famiglia riparto Regioni e PA 2014

	% Reg. FNPS	5.000.000,00
Abruzzo	2,45%	122.500,00
Basilicata	1,23%	61.500,00
Calabria	4,11%	205.250,00
Campania	9,98%	499.250,00
Emilia Romagna	7,08%	354.000,00
Friuli Venezia Giulia	2,19%	109.500,00
Lazio	8,60%	430.000,00
Liguria	3,02%	151.000,00
Lombardia	14,15%	707.500,00
Marche	2,65%	132.500,00
Molise	0,80%	40.000,00
Provincia di Bolzano*	0,82%	41.000,00
Provincia di Trento*	0,84%	42.000,00
Piemonte	7,18%	359.000,00
Puglia	6,98%	349.000,00
Sardegna	2,96%	148.000,00
Sicilia	9,19%	459.500,00
Toscana	6,56%	328.000,00
Umbria	1,64%	82.000,00
Valle D'Aosta	0,29%	14.500,00
Veneto	7,28%	364.000,00
	100,00%	5.000.000,00

*Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.